BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
11.11.2026 11:18:48 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
11.11.2026 20:13:25 UTC

DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2026
419/2026/R/EEL

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE IN MATERIA DI SERVIZIO DI MODULAZIONE STRAORDINARIA A SALIRE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1407ª riunione del 10 novembre 2026

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: Direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 2024/1747 (di seguito: Regolamento 1747/2024);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SOGL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 69/23);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2023, 564/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2023, 572/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 572/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2024, 483/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 483/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 364/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 364/2025/R/eel);
- il "Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete", di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 21 ottobre 2026, protocollo Autorità 80922 del 21 ottobre 2026 (di seguito: comunicazione 21 ottobre 2026).

CONSIDERATO CHE:

- in esito al terzo pacchetto energia, la Commissione Europea ha adottato una serie di regolamenti specifici relativi a regole armonizzate per la gestione del sistema elettrico e il funzionamento del mercato interno dell'energia; nel dettaglio, per quanto attiene al presente provvedimento, il Regolamento SOGL ha ridefinito i servizi ancillari, con particolare attenzione ai servizi per il bilanciamento, armonizzando i criteri per la gestione del sistema nelle normali condizioni di esercizio;
- i contenuti dei Regolamenti emanati dalla Commissione Europea sono stati confermati nell'ambito del *Clean Energy Package* (di cui fanno parte la Direttiva 944/2019 e il Regolamento 943/2019) che ha abrogato, sostituendolo, il terzo pacchetto energia;
- ulteriori modifiche ai Regolamenti 943/2019 e alla Direttiva 944/2019 sono state approvate dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea a giugno 2024, rispettivamente con il Regolamento 1747/2024 e la Direttiva 1711/2024;
- il Regolamento SO GL:
 - definisce i servizi di:
 - *Frequency Containment Reserve* (di seguito: FCR), coincidente con la riserva primaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
 - *automatic Frequency Restoration Reserve* (di seguito: aFRR) coincidente con la riserva secondaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
 - *manual Frequency Restoration Reserve* (di seguito: mFRR) e *Replacement Reserve* (di seguito: RR) coincidenti, nel complesso, con la riserva terziaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
 - identifica i requisiti armonizzati che devono essere rispettati dalle risorse che forniscono i servizi di cui sopra.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel corso dell'ultimo decennio, anche per effetto degli obiettivi di decarbonizzazione introdotti dall'Unione Europea, il sistema elettrico è andato significativamente mutando, con una sempre maggiore presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e di impianti di produzione distribuiti sul territorio, di piccole dimensioni e anch'essi per lo più alimentati da fonti aleatorie, in sostituzione degli impianti di grande taglia, alimentati da fonti tradizionali programmabili;
- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e alla redazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE); il procedimento intende, in particolare, raccordare in una disciplina organica la regolazione del dispacciamento, assicurando la compatibilità tra il disegno di riforma del dispacciamento elettrico nazionale e i regolamenti europei, promuovendo l'integrazione nel mercato delle risorse distribuite sia singolarmente sia aggregate e garantendo la stabilità nel tempo del nuovo quadro regolatorio;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con la deliberazione 345/2023/R/eel, l'Autorità ha approvato il TIDE recante il nuovo quadro regolatorio delle disposizioni in materia di articolazione dei mercati, classificazione e approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, partecipazione delle risorse al servizio di dispacciamento singolarmente e tramite aggregato, separazione dei ruoli di BSP e BRP e *settlement* del servizio di dispacciamento;
- il TIDE è entrato in vigore il 1° gennaio 2025, secondo un'implementazione per fasi, articolata come segue:
 - fase transitoria (di cui alla Sezione 4-30.3 "Fase transitoria di implementazione del TIDE") dal 1° gennaio 2025 fino al 31 gennaio 2026 con implementazione del TIDE in modo semplificato al fine di assicurare una transizione graduale rispetto a quanto previsto dal quadro regolatorio in essere fino al 31 dicembre 2024 ai sensi della deliberazione 111/06;
 - fase di consolidamento (di cui alla Sezione 4-30.4 "Fase di implementazione del TIDE di consolidamento") dal 1° febbraio 2026 con implementazione quasi completa del TIDE con alcune eccezioni relativamente alle modalità di approvvigionamento della FCR e della separazione fra BSP e BRP per gli impianti essenziali; Terna ha altresì la possibilità di proporre all'Autorità, nell'ambito della revisione del Codice di Rete, il posticipo dell'invio delle proposte relative a:
 - le modalità di inclusione nelle Unità Virtuali Abilitate Nodali (di seguito: UVAN) delle Unità di Produzione (di seguito: UP) e delle Unità di Consumo (di seguito: UC) per le quali Terna ha previsto l'obbligatorietà dell'abilitazione al Mercato per il Bilanciamento e il Ridispacciamento (di seguito: MBR) con contestuale inserimento in Unità Virtuali Nodali (di seguito: UVN) indipendenti;

 - le modalità di condivisione sulle piattaforme europee per lo scambio dei prodotti di bilanciamento delle offerte presentate dalle Unità Virtuali Abilitate Zonali (di seguito: UVAZ);
 - le modalità con cui disporre la sospensione dal MBR;
 - le modalità con cui vengono ridotte le bande obbligatoriamente messe a disposizione a titolo gratuito per l'erogazione della FCR a partire da agosto 2026;
- fase di regime (di cui alla Sezione "4-30.5 "Fase di implementazione del TIDE di regime") da una data che verrà individuata da Terna in un successivo momento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 564/2023/R/eel l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 69/2023 in materia di partecipazione dei sistemi di accumulo al servizio di interrompibilità, definendo i criteri e le modalità di approvvigionamento delle risorse interrompibili per l'anno 2024 e dando mandato a Terna:
 - di definire nel Codice di Rete i requisiti di dettaglio e le prestazioni contrattuali per la fornitura del servizio di interrompibilità, perseguendo la massimizzazione delle risorse che possono erogare il servizio e prevedendone l'erogazione da parte di tutte le risorse qualificate, indipendentemente dalla tecnologia (principio di neutralità tecnologica);
 - di predisporre e inviare all'Autorità, per approvazione, il regolamento per il servizio di interrompibilità recante le modalità per la qualifica delle risorse e per l'esecuzione delle procedure concorsuali;
- con la deliberazione 572/2023/R/eel l'Autorità:
 - ha verificato la conformità regolatoria delle proposte di modifica del Codice di Rete relative ai requisiti per l'erogazione del servizio di interrompibilità al fine di prevederne l'erogazione anche da parte dei sistemi di accumulo di cui agli Allegati A.40 "Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al banco manovra interrompibili" (di seguito: Allegato A.40), A.41 "Unità periferica distacco carichi guida alla realizzazione" (di seguito: Allegato A.41) e A.42 "Unità periferica distacco carichi profilo del protocollo IEC 870-5-104" (di seguito: Allegato A.42) al Codice di Rete;
 - ha approvato la proposta di regolamento per l'approvvigionamento del servizio di interrompibilità per l'anno 2024;
 - ha verificato la conformità regolatoria dell'Allegato A.62 al Codice di Rete recante il contratto standard per il servizio di interrompibilità (di seguito: Allegato A.62);
- a partire dal 2025, ai sensi del TIDE, il servizio di interrompibilità del carico rientra nell'ambito dei servizi di modulazione straordinaria, configurandosi, in particolare, come servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire; per la fase transitoria del TIDE, in particolare, sono state confermate le modalità di approvvigionamento in essere per il 2024;

- Terna a novembre 2024 ha pertanto provveduto a sottoporre all'Autorità un aggiornamento degli Allegati A.40, A.41, A.42 e A.62 al Codice di Rete e del regolamento per l'approvvigionamento del servizio valido per l'anno 2025, confermando le medesime modalità adottate nell'anno 2024 e rinominando il servizio di interrompibilità con la nuova accezione di servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire;
- l'Autorità ha verificato la conformità regolatoria della documentazione di cui al punto precedente con la deliberazione 483/2024/R/eel;
- in previsione dell'avvio della fase di consolidamento del TIDE, a giugno 2025 Terna ha sottoposto all'Autorità una proposta per il nuovo Allegato A.82 "Regolamento per l'approvvigionamento a termine del servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire" (di seguito: Allegato A.82), unitamente all'aggiornamento del relativo contratto di cui all'Allegato A.62, validi a partire dall'approvvigionamento del servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire per l'anno 2026;
- l'Autorità ha verificato la conformità regolatoria della documentazione di cui al punto precedente con la deliberazione 364/2025/R/eel.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito del servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire, l'Allegato A.40 al Codice di rete prevede che le unità di produzione presenti nei siti contrattualizzati per tale servizio non debbano ridurre la produzione durante gli eventi di modulazione, al fine di non vanificare l'efficacia della modulazione stessa; dalla verifica sulle corretta erogazione del servizio sono escluse le unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili di tipo eolico e solare per le quali il titolare delle risorse contrattualizzate per il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire abbia reso disponibile a Terna i dati sulla potenza elettrica prodotta e lo stato dei relativi interruttori di interfaccia;
- Terna, dal 5 agosto 2026 al 16 settembre 2026, ha posto in consultazione una proposta di modifica dell'Allegato A.40 al Codice di Rete recante alcune prescrizioni in merito al comportamento che deve essere tenuto dai sistemi di accumulo installati presso i siti contrattualizzati nell'ambito del servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire e non esplicitamente asserviti (tramite comando di scarica massima) a detto servizio (di seguito: sistemi di accumulo non asserviti);
- con la comunicazione 21 ottobre 2026 Terna ha trasmesso all'Autorità:
 - la proposta di modifica dell'Allegato A.40, redatta tenendo conto delle osservazioni pervenute dagli operatori;
 - copia delle osservazioni pervenute dagli operatori, unitamente ad una presentazione di sintesi delle medesime e delle relative proposte di Terna;
- più nel dettaglio Terna ha proposto che:
 - i sistemi di accumulo non asserviti:
 - se in prelievo, non aumentino l'assorbimento di potenza attiva per tutta la durata dell'intervento;

- se in immissione mantengano costante lo scambio di potenza attiva con la rete per almeno 15 minuti o fino ad esaurimento dell'energia accumulata in caso di eventi di distacco di durata superiore ai 15 minuti;

– per verificare le previsioni di cui sopra siano resi disponibili a Terna i valori di potenza attiva scambiata dai sistemi di accumulo non asserviti, lo stato dei relativi interruttori di interfaccia e i relativi valori di energia erogabile massima;
– le variazioni di potenza attiva dei sistemi di accumulo non asserviti, se coerenti con i valori di energia erogabile massima, non siano considerate ai fini delle valutazioni sulla corretta erogazione del servizio di modulazione straordinaria.

RITENUTO CHE:

- i sistemi di accumulo non asserviti debbano rispettare le medesime prescrizioni previste per le unità di produzione presenti nei siti contrattualizzati per il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire, al netto di eventuali limitazioni legate alla ridotta disponibilità di energia;
- il requisito dell'erogazione costante per almeno 15 minuti per i sistemi di accumulo non asserviti, previsto nella proposta di Terna, sia coerente con la durata media degli eventi di modulazione;
- sia, pertanto, opportuno verificare positivamente la conformità regolatoria della proposta di modifica dell'Allegato A.40 trasmessa da Terna con la comunicazione 21 ottobre 2026

DELIBERA

1. di verificare positivamente la conformità regolatoria della proposta di modifica dell'Allegato A.40 al Codice di Rete, come trasmessa da Terna con la comunicazione 21 ottobre 2026;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola dell'Acqua